

Facoltà: Economia
Cattedra di diritto tributario

**Incentivi fiscali per la capitalizzazione delle
imprese**

Candidata

Merola Guida

Matricola 635751

Relatore:

Prof. Fabio Marchetti

Correlatore:

Prof.ssa Mirella Pellegrini

INDICE

Introduzione Errore. Il segnalibro non è definito.

*Capitolo Primo: La Dual Income Tax nei paesi scandinavi**Errore. Il segnalibro non è definito.*

*1.1 L'esperienza della Dit nel contesto scandinavo**Errore. Il segnalibro non è definito.*

1.2 La Dit in Danimarca..... Errore. Il segnalibro non è definito.

1.3 La Dit in Svezia Errore. Il segnalibro non è definito.

1.4 La Dit in Norvegia Errore. Il segnalibro non è definito.

1.5 La Dit in Finlandia..... Errore. Il segnalibro non è definito.

*1.6 Gli effetti della Dit: Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia**Errore. Il segnalibro non è definito.*

Bibliografia del primo capitolo Errore. Il segnalibro non è definito.

*Capitolo secondo: La Dual Income Tax nel contesto italiano**Errore. Il segnalibro non è definito.*

2.1 Dall'introduzione in Italia di un prelievo sulle società fino all'Irpeg..... Errore. Il segnalibro non è definito.

2.2 L'obiettivo della neutralità Errore. Il segnalibro non è definito.

*2.3 Dual income tax e il contesto italiano**Errore. Il segnalibro non è definito.*

2.4 La struttura della Dit Errore. Il segnalibro non è definito.

2.5 La Dit e il Credito di imposta Errore. Il segnalibro non è definito.

2.6 La Dit e la normativa antielusiva . Errore. Il segnalibro non è definito.

2.7 L'abolizione della Dit e l'effetto congiunto con l'IrapErrore. Il segnalibro

Bibliografia del secondo capitolo Errore. Il segnalibro non è definito.

Capitolo terzo: Dalla Riforma Ires alla Thin Capitalization fino alla sua abolizione..... Errore. Il segnalibro non è definito.

3.1 Legge delega 7 aprile 2003 Errore. Il segnalibro non è definito.

3.2 Ires..... Errore. Il segnalibro non è definito.

3.3 La Thin capitalization Errore. Il segnalibro non è definito.

3.3.1 La Thin Capitalization nel mondo..... Errore. Il segnalibro non è definito.

3.3.2 La Thin Capitalization in Italia..... Errore. Il segnalibro non è definito.

3.3 Pro - rata Errore. Il segnalibro non è definito.

3.3.1 Pro rata patrimoniale..... Errore. Il segnalibro non è definito.

3.3.2 Pro rata - generale..... Errore. Il segnalibro non è definito.

3.4 Participation exemption Errore. Il segnalibro non è definito.

3.5 Il nuovo trattamento fiscale dei dividendiErrore. Il segnalibro non è definito.

3.6 Consolidato e trasparenza fiscale Errore. Il segnalibro non è definito.

3.6.1 Consolidato nazionale Errore. Il segnalibro non è definito.

3.6.2 Consolidato mondiale Errore. Il segnalibro non è definito.

3.6.3 Tassazione per trasparenza Errore. Il segnalibro non è definito.

3.7 Limite e nuove prospettive degli incentivi per la capitalizzazione delle imprese Errore. Il segnalibro non è definito.

3.7.1 Novità apportate dalla Commissione Biasco in merito all’Ace/DitErrore. Il segnalibro non è definito.

3.7.2 Novità apportate dalla Commissione Biasco in merito alla Thin Capitalization Errore. Il segnalibro non è definito.

3.7.3 Novità introdotte dalla Commissione Biasco in merito ai dividendo e alla participation exemption Errore. Il segnalibro non è definito.

3.8 Istituti premiali per la capitalizzazione delle imprese nella finanziaria del 2008 Errore. Il segnalibro non è definito.

3.8.1 Il nuovo trattamento degli interessi passiviErrore. Il segnalibro non è definito.

Bibliografia del terzo capitolo Errore. Il segnalibro non è definito.

Capitolo Quarto: L’Aiuto alla crescita economicaErrore. Il segnalibro non è de

4.1 Contesto normativo “Decreto Salva Italia”Errore. Il segnalibro non è defir

4.2 Ace Errore. Il segnalibro non è definito.

4.2.1 Soggetti inclusi/esclusi dall’Ace Errore. Il segnalibro non è definito.

4.2.2 Funzionamento dell’Ace in ambito IresErrore. Il segnalibro non è definito.

4.2.3 Funzionamento dell’Ace in ambito IrpefErrore. Il segnalibro non è definito.

4.2.4 Risk premium Errore. Il segnalibro non è definito.

4.2.5	<i>Conseguenze dello scambio di capitale proprio contro debiti finanziari</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.5	<i>Norme antielusive</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.5.1	<i>La disciplina antiabuso e la disapplicazione delle disposizioni antielusive</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.6	<i>L’Ace nei regimi di trasparenza e di consolidato fiscale</i>	Errore.	Il segnalibro non è definito.
4.6.1	<i>Profili di criticità in caso di trasparenza</i>	Errore.	Il segnalibro non è definito.
4.7	<i>L’Ace nelle operazioni straordinarie</i>	Errore.	Il segnalibro non è definito.
4.8	<i>I riflessi dell’Ace sulle società di comodo e sulle Cfc</i>	Errore.	Il segnalibro non è definito.
4.9	<i>La “notional interest deduction” belga</i>	Errore.	Il segnalibro non è definito.
4.9.1	<i>Confronto Nid-Ace</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
	<i>Bibliografia del quarto capitolo</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
	<i>Conclusioni</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.

Riassunto

La capitalizzazione delle imprese, ha da sempre rappresentato, uno dei problemi cronici del sistema economico Italiano. E' risaputo che le società italiane utilizzano maggiormente il capitale di terzi anziché il capitale proprio. Nel tempo le loro scelte di finanziamento si sono orientate verso l'utilizzo dell'indebitamento e questo ha determinato l'aumento del fenomeno della sottocapitalizzazione. Soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) non hanno un' appropriato livello di capitale di rischio rispetto alla loro attività societaria. In alcuni casi l'indebitamento è così elevato che il leverage va fuori controllo, e il potere volitivo del soggetto economico, proprietario dell'azienda, viene sostituito da quello di terzi, che diventano così i veri titolari dell'azienda, e ad essi viene dato il potere di scegliere.

Aziende con maggiore capitale di rischio sono maggiormente solide, indipendenti e questo è molto importante all'interno del contesto attuale. Assistiamo, infatti, ad una diminuzione nell'erogazione di liquidità da parte del sistema bancario ed è sempre più difficile riuscire ad ottenere un prestito a condizioni favorevoli. Inoltre l'indebitamento è stato da sempre favorito da una deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto finanziato, realizzando così una diminuzione del carico fiscale sul reddito di impresa. La sottocapitalizzazione, così, rappresenta un problema che incide sia sulla struttura fiscale che sulla struttura delle fonti di finanziamento delle imprese.

Il nostro legislatore ha posto particolare attenzione alla creazione di meccanismi fiscali che incentivassero la capitalizzazione delle imprese per migliorare la loro struttura finanziaria e l'abbattimento del carico fiscale. Una delle maggiori innovazioni apportate al nostro sistema, per raggiungere tale scopo, è stata l'introduzione della cosiddetta "Dual income tax" risalente al 1997 con il decreto legislativo n 466. Indicata più diffusamente con l'acronimo Dit, essa

nasce in Danimarca nel 1987, viene sviluppata e razionalizzata in Svezia (1991), viene ripresa e adeguata alle specificità locali in Norvegia (1992) e Finlandia (1994). E', quindi, una norma che trova la sua origine più profonda nelle esperienze di altri paesi Europei. Prendiamo in esame, dunque, per prima cosa, la Dit in questi paesi, cercando nello stesso tempo di capire i problemi relativi al loro tessuto economico.

La caratteristica comune era data dalla presenza di aliquote formali estremamente elevate, ma sarebbe più corretto dire "proibitive", sia a livello personale, sia a livello societario. E' interessante notare come, nonostante la Danimarca abbia dato luogo per prima all'introduzione di un sistema di tassazione Dit, si sia poi distinta fra i paesi del Nord Europa, per non aver seguito rigorosamente questa strada.

Sofferamoci sull'utilizzo della Dit nel contesto Italiano. Essa rappresenterà il filo conduttore che ci permetterà di analizzare anche le modalità di tassazione del reddito di impresa presente in un determinato contesto storico. La Dit italiana non può essere considerata erede del sistema varato all'inizio degli anni novanta nei paesi scandinavi. A differenza della Dit scandinava non è un modello di tassazione duale di tutti i redditi. Mentre la Dit scandinava prevede la tassazione duale di tutti i redditi (che vengono suddivisi in due categorie: di capitale e di lavoro sottoponendo questi ultimi ad un prelievo progressivo), quella italiana, si riferisce ai soli redditi di impresa.

La Dit è stata introdotta nel nostro ordinamento per ridurre la non neutralità dell'Irpeg nei confronti delle scelte di finanziamento delle imprese e favorire la ricapitalizzazione delle imprese stesse. L'obiettivo della Dit è proprio quello di modificare l'imposta sui profitti (Irpeg) avvicinandola ad un'imposta sulla rendita. Quest'ultima è un'imposta neutra più equa che ammette la deducibilità del costo del finanziamento con capitale proprio e cioè la deducibilità della remunerazione ordinaria del capitale proprio. Tratta il finanziamento con capitale proprio allo stesso modo del finanziamento con capitale di debito.

La Dit viene realizzata distinguendo l'utile di impresa in due componenti: la remunerazione ordinaria del capitale (che rappresenta il costo-opportunità di investire capitale proprio all'interno dell'impresa) che viene esclusa dalla base imponibile ed è sottoposta ad una aliquota di favore pari al 19% (aliquota del primo scaglione Irpef) e la componente residuale denominata extra-profitto (che deriva dallo sfruttamento delle rendite di produzione o di

consumo) e che viene pienamente tassata all'aliquota ordinaria del 37%. Come funzionerà e quali saranno le sue peculiarità nel contesto italiano?

Collegato alla Dit è il meccanismo del credito di imposta. Esso rappresenta un ulteriore strumento fondamentale sia per la neutralità del sistema tributario, sia per favorire la capitalizzazione delle imprese. Condivide, almeno in parte, gli stessi obiettivi della Dit. Con questo strumento, gli utili distribuiti sono tassati con l'Irpef ordinaria, come se non esistesse l'Irpeg. Il socio ha diritto alla piena restituzione (sottoforma del credito di imposta) dell'Irpeg pagata realmente dalla società. Si cerca, quindi, anche di evitare o ridurre la doppia tassazione in capo alla società e/o al socio per i soli utili distribuiti (dividendi).

Nella disciplina della "Dual Income tax" vengono inserite una serie di norme per evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti. In particolar modo si fa riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 1997 n 466. La Dit può prestarsi a fenomeni elusivi creando degli effetti distorsivi nel riconoscimento delle agevolazioni. Si prenderanno in considerazione le relative norme antielusive che possono essere suddivise sostanzialmente in due gruppi: quello che riguarda la generalità dei soggetti e quello che riguarda i gruppi di società.

Gli effetti della Dit nel contesto italiano furono assai modesti. Potranno essere analizzati insieme a quelli dell'Irap. L'Irap è un'imposta regionale sulle attività produttive. Essa venne introdotta nel 1998 per contribuire all'autonomia delle regioni. E' una disposizione che per alcuni versi può essere considerata uno strumento che può favorire la capitalizzazione delle imprese. Aumenta il costo del capitale di credito e diminuisce quello del capitale proprio. Confrontando gli effetti della Dit con quelli dell'Irap nel 1998 assistiamo ad un' incremento del capitale proprio. Nel tempo, però, gli effetti della Dit risulteranno più incisivi rispetto a quelli dell'Irap. La Dit venne gradualmente abolita, ma abrogata in maniera definitiva nel 2001. Fu allora sostituita dalla "thin capitalization". Il credito d'imposta sui dividendi venne sostituito da una esenzione parziale e l'Irpeg dall'Ires. Si ritornò in tal modo ad un'imposta sui profitti.

Nel terzo capitolo si analizzeranno sia i cambiamenti che hanno subito nel tempo gli strumenti che incentivano la capitalizzazione delle imprese ma anche i mutamenti introdotti sulla tassazione delle società. Tutte le novità provengono dalla legge delega del 7 Aprile del 2003 n° 80 (convertita in D.lgs. 12 Dicembre 2003 n° 344) che è stata fondamentale per il nostro sistema economico soprattutto per raggiungere gli obiettivi di armonizzazione ed omogeneizzazione con l'Europa e il resto del mondo. A tal proposito verrà analizzata la nuova imposta sul reddito delle società che rappresenta il fulcro di tale legge delega ed è il punto di partenza per poter spiegare le riforme che ha subito il nostro ordinamento.

Verranno esaminati gli strumenti che sono più strettamente correlati alla capitalizzazione delle imprese. In particolar modo si introdurrà la disciplina della Thin Capitalization attraverso la quale si voleva contrastare una diffusa pratica elusiva con la quale l'impresa, attraverso l'indebitamento verso i propri soci, beneficiava della deducibilità fiscale degli interessi passivi pagati ai soci finanziatori (abbattendo così l'utile), mentre il socio non imprenditore beneficiava della tassazione in via sostitutiva, inferiore a quella ordinaria dei proventi stessi. In secondo luogo tale disciplina rappresentava uno strumento che favoriva la capitalizzazione delle imprese. Altri strumenti correlati alla capitalizzazione delle imprese sono il pro-rata patrimoniale e generale che ci portano a definire la percentuale completa di deducibilità degli interessi passivi.

La deducibilità degli interessi passivi è limitata da ricavi e proventi esenti; da finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati in presenza di un rapporto tra debito e patrimonio superiore a 4:1 ed infine anche da partecipazioni che hanno i requisiti per l'esenzione nel caso di realizzo di plusvalenze. Verrà analizzato, quindi il regime della participation exemption e il regime dei dividendi che sono fra di loro strettamente collegati.

Con la legge delega vengono introdotti nuove disposizioni riguardanti il consolidato mondiale, nazionale ed il regime di tassazione per trasparenza. Tali strumenti non sono strettamente legati al problema della sottocapitalizzazione, ma è doveroso parlarne in quanto, da un lato, si configurano come una delle novità di maggior rilievo introdotti dalla riforma e, dall'altro, sono stati più volte nominati proprio in riferimento ai metodi utilizzati per favorire la capitalizzazione delle imprese.

Inoltre possono essere visti come dei metodi che incentivano nuove forme di sviluppo delle imprese attraverso, ad esempio, compensazione di perdite e utili fra società dello stesso gruppo, controllanti residenti, controllate estere ed, infine, fra la società e i suoi stessi soci che a loro volta possono essere società di capitali.

Dopo aver analizzato la legge delega del 2003 si ritorna al problema principale del presente lavoro di tesi: la sottocapitalizzazione delle imprese. Si assiste, da un lato, all'abolizione della Thin Capitalization, del pro-rata patrimoniale e generale avallata da numerose critiche provenienti da molti studiosi e, dall'altro, all'affermazione di nuovi metodi previsti dalla Commissione Biasco per risolvere le criticità del sistema previgente.

Successivamente venne introdotta la legge finanziaria del 2008 che come indicato dalla stessa relazione di accompagnamento indica chiaramente che l'obiettivo che si vuole perseguire da un lato è quello della semplificazione e razionalizzazione delle discipline, dall'altro è quello di costituire un incentivo alla capitalizzazione delle imprese senza penalizzare eccessivamente le aziende che sono sottocapitalizzate.

La stessa legge finanziaria però, non accolse tutte le proposte formulate dalla suddetta commissione. Accettò solo la proposta in merito al regime pex, mentre per il resto la legge finanziaria si allontanò sempre di più dai metodi e dalle novità introdotte dalla Commissione Biasco.

Nell'ultima parte, di questo lavoro si analizzerà il nuovo strumento introdotto dal governo Monti per contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese. Lo stesso viene denominato Aiuto per la crescita economica (Ace) che è proprio l'italianizzazione di "Allowance for corporate equity". Anche in questo caso, come fatto nei precedenti capitoli, si esaminerà il contesto storico/normativo di riferimento, e quindi, sinteticamente i tratti salienti del decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201 intitolato "Disposizioni per l'equità, la crescita e il consolidamento dei conti pubblici" denominato dallo stesso Monti "Salva - Italia", attraverso il quale è stato introdotto l'Ace.

Il legislatore con l'Ace vuole incentivare il nostro socio a sostituire il finanziamento bancario con capitale proprio. Qui si crea un trade - off: da una parte non si potranno più dedurre gli interessi passivi dall'altra però verrà concessa la deduzione del cosiddetto "rendimento nozionale" che in inglese è proprio l'Allowance for corporate equity.

Il meccanismo di funzionamento della norma prevede di considerare come punto di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre del 2010 al netto del risultato d'esercizio e verrà considerato deducibile l'incremento del patrimonio rispetto a questo dato di partenza, o meglio il rendimento nozionale dell'incremento di patrimonio.

Più specificatamente per rendimento nozionale si intende quella cifra che è rappresentata dagli incrementi rispetto al patrimonio netto del 31 dicembre 2010 moltiplicata per una percentuale, che per i primi tre periodi di applicazione della legge è fissa in misura pari al 3%, ma che a decorrere dal quarto periodo di imposta (2014) successivo all'entrata in vigore della norma, sarà variabile e stabilito con un decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ogni anno. In particolare si prenderanno in considerazione il rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici con l'aggiunta di un premio per il rischio pari al 3%. L'ace si caratterizza, poi, per una disciplina differenziata per i soggetti che si trovano in ambito Ires e in ambito Irpef. Si approfondiranno alcuni aspetti di questa nuova disposizione in particolar modo il concetto di risk premium e ci si soffermerà sulle conseguenze dello scambio del capitale proprio contro debiti finanziari.

Si analizzeranno le norme antielusive, predisposte dallo stesso decreto. L'obiettivo è quello di evitare soprattutto nell'ambito dei gruppi societari la "ricostituzione" di capitale "vecchio" o effetti addizionali del beneficio, a fronte di un'unica immissione di denaro. E' possibile ottenere la disapplicazione delle stesse norme antielusive se ricorrono determinate condizioni e tramite la presentazione da parte del contribuente di un'istanza di disapplicazione. Nel corso di tale lavoro sono stati affrontati temi che riguardano la tassazione dei redditi societari, pertanto, è necessario capire l'impatto che l'ace ha sulla disciplina della trasparenza e le sue criticità. E' indispensabile riflettere sugli effetti dell'Ace nel consolidato, nelle operazioni straordinarie, sulle società di comodo e sulle Cfc.

Infine è interessante confronto tra il meccanismo dell'Ace e quello della Notional interest belga. Si parte con l'analizzare le caratteristiche salienti della Notional interest deduction belga. Dal 1° gennaio 2006, più specificatamente dal periodo d'imposta 2007, le società soggette all'imposta belga sui redditi societari possono fruire di una agevolazione, che consiste nella deduzione dalla propria base imponibile di un importo a titolo di "interesse figurativo", da calcolarsi sul valore del patrimonio netto.

Nel confronto con l'ace la Nid di matrice belga sembra essere un meccanismo intermedio tra la vecchia *Dual Income Tax* e la nuova Ace.

Dopo questo excursus storico, siamo arrivati ai giorni nostri. A mio avviso tra i diversi strumenti introdotti per contrastare il fenomeno della capitalizzazione il vero strumento quello per eccellenza rimane la Dit. Si è cercato più volte di eliminarlo ed introdurne altri ma alla fine si è comunque ritornati a meccanismi che in un certo senso riprendono o comunque si ispirano alla Dit.

Il percorso attuale è quello ideale, nel tempo, però, si dovrebbe rafforzare tale strumento ancora troppo poco incisivo sulle scelte imprenditoriali e per alcuni versi, come presentato nel corso di questo lavoro, facendo delle analisi più affinate può addirittura disincentivare l'utilizzo del capitale proprio.

Ciò nonostante non si può non considerare il tentativo compiuto dal nostro legislatore di introdurre finalmente un meccanismo che favorisse, attraverso l'utilizzo dello strumento fiscale, la patrimonializzazione e lo sviluppo dimensionale del nostro sistema imprese, non perdendo di vista l'obiettivo di maggiore competitività delle stesse sui mercati globalizzati.

V'è solo da augurarsi che i meccanismi applicativi dell'Ace non vengano modificati e quindi stravolti in futuro con fantasiose ipotesi che rischierebbero di annullare i benefici potenzialmente ritraibili dall'agevolazione esaminata. L'Ace, in un certo senso, può essere considerata come una perfetta evoluzione della Dit, che ha in più rispetto ad essa una semplicità di applicazione e una maggiore immediatezza.

L'ultimo "dubbio" che rimane e che la capitalizzazione sia in realtà un fenomeno irrisolvibile almeno per il contesto italiano e che non possa essere risolto nemmeno attraverso l'utilizzo dello strumento fiscale. E' vero che il sistema fiscale deve rafforzarsi da questo punto di vista e non abbandonare questa tipologia di strumenti (Ace e Dit) per altri meno efficaci, ma credo che dopo l'inserimento l'eliminazione e il reinserimento di tali norme si sia capito che quest'ultimi sono fondamentali per il nostro sistema. Ciò che preoccupa è il sistema

economico al quale sicuramente servono i giusti incentivi, rimane, tuttavia, difficile cambiare un sistema che ha delle abitudini e delle visioni così radicate.

La principale fonte di finanziamento delle imprese italiane, nonostante la minore erogazioni di finanziamento e il relativo razionamento del credito, sembrano ancora essere le banche. Le imprese italiane, a differenza degli altri paesi, continuano ad avere difficoltà, a reperire sul mercato i capitali di cui necessitano. Dall'altro non si è realizzata la creazione di intermediari finanziari che intervengano sul lato proprietario.

Le PMI si finanziano tutt'ora con capitale di debito soprattutto a breve termine, in questo modo le società non colgono opportunità di crescita e sviluppo. Si dovrebbe realizzare un cambiamento totale nella mentalità imprenditoriale degli intermediari finanziari che valutano tutt'ora l'affidabilità di un'azienda sulla base delle sue disponibilità patrimoniali e manageriali. Un aiuto dovrebbe provenire anche dal mercato del capitale di rischio ancora troppo irrilevante nel nostro sistema.

Il sistema economico italiano sembra, dunque, molto lontano dal risolvere il problema della capitalizzazione. Oggi, sicuramente, dopo le diverse esperienze praticate dal nostro ordinamento l'unica certezza è data dal fatto che lo strumento fiscale può e deve intervenire in tal senso, soprattutto deve proseguire la strada che ha intrapreso ampliarla rafforzarla. Tutto questo appare necessario per poter rendere più efficiente ed efficace lo strumento fiscale, ed è indispensabile per contribuire a rendere il sistema economico più stabile, maggiormente solido in modo tale che sappia far fronte a "crisi" come quella che stiamo vivendo.

Bibliografia primo capitolo

- [1] Ceradi Edizioni Luiss “La riforma tributaria 1997 (Visco) e l’Europa.
- [2] Liberino Porcaro “La Dual Income tax nei paesi scandinavi” Archivio Ceradi 1998.
- [3] Tommaso di Tanno “La dual Income tax” Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese Sez. V- 16 Diritto Tributario Giuffrè Editore 1998 Milano.

Bibliografia del secondo capitolo

- [1] Prof Paolo Tabellini Università degli studi di Pavia “BREVI NOTE IN TEMA DIIMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA” Dicembre 2009.
- [2] Silvia Giannini “Imposte e finanziamento delle imprese” Il Mulino 1989
- [3] Paolo Bosi e M. Cecilia Guerra “I tributi nell’economia italiana” Nona edizione 2008.
- [4] Alessandra Taccone “Il dibattito sulla Tassazione delle Società” nel quaderno della medesima autrice “Questioni aperte sulla Tassazione delle Società (Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 2005.
- [5] [www. Agenziaentrate. it](http://www.Agenziaentrate.it)
- [6] Edoardo Cintolesi “Gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese” Teoria e pratica del diritto Sez. V – 20 Diritto tributario Giuffrè Editore Milano 2001.
- [7] Circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.
- [8] Cassazione con “sentenza n 5113 del 1997.
- [9] Francesco Tesaurò “Istituzioni di diritto tributario” parte speciale volume 2 ottava edizione.
- [10] F.cascone-S.Lugaresi-G.Oricchio-E.Romaniello Gli effetti dell’Irap e della Dit sull’economia delle società di capitale e sul rischio di credito G. Giappichelli 1999.

[11]M. Zilotti - D.Benedetti “Tassazione delle imprese ed effetti distorsivi sul leverage finanziario: Una analisi teorica del caso italiano Università di Parma Marzo 2007.

Bibliografia del terzo capitolo

[1]Vedi Francesco Tesaurò “Imposta sul reddito delle società” in particolare Massimo Basilavecchia “La nuova imposta sul reddito delle società lineamenti generali” Zanichelli, Bologna 2007 .

[2]Vedi Antonio Pistone “La tassazione degli utili distribuiti e la Thin capitalization : profili internazionali e comparati Cedam 1994”.

[3]Giuseppe Marino “I profili internazionali e comunitari della nuova imposta sui redditi delle società” Università degli studi di Milano Dipartimento giuridico - politico Sezione di Diritto Pubblico Europeo. Giuffrè editore.

[4]Giuseppe Marino “La nuova imposta sul reddito delle società” Il parere dei tecnici Atti del Convegno 7-17 giugno 2004 organizzato dalla Rivista dei Dottori Commercialisti in collaborazione con il CERTI- Università Bocconi Giuffrè Editore –Milano.

[5]Antonio Pedone Franco Gallo “Tra imprese e istituzioni 100 Anni di Assonime Imposte e sviluppo economico volume 3 con la collaborazione di F. Gastaldi, M.G. Paziienza, F. Vitale, L. Carpentieri, E. Marchetti, L. Savini Editori Laterza.

[6]G. Odetto, Il pro rata patrimoniale, in IRES 2004, di A. Cotto e G. Valente Milano 2004.

[7]Relazione di accompagnamento al d.lgs. 344/2003.

[8]Vedi Gianluca Patrizi, Salvatore Albanese “Le conseguenze tributarie della riforma delle società” Giuffrè Editore Milano 2005.

[9]Mauro Beghin “Saggi sulla Riforma dell’Ires dalla relazione Biasco alla Finanziaria del 2008 2 Quaderni della rivista di diritto tributario Giuffè editore Milano 2008.

[10]Scuola superiore dell’economia e delle finanze Ezio Vanoni Ministero dell’economia e delle finanze “Commissione di studio sull’imposizione fiscale sulle società” Tributi Supplemento n. 3 2008.

[11]Tommaso di Tanno Prospettive di riforma dell’Ires: spunti di riflessione sulle prime indicazioni ricavabili dalla commissione Biasco in Dir. Prat.trib. 2007, I.

[12] Commissione Biasco Relazione finale.

[13] Guglielmo Frasoni “Finanziaria 2008” Saggi e commenti” 1 Quaderni della Rivista di diritto tributario Giuffrè editore Milano 2008

Bibliografia del quarto capitolo

- [1] Circolare 28/Ir del 29 Marzo 2012 www.Irdec.it
- [2] Documento di commento alla Manovra Dicembre 2011, redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su www.governo.it.
- [3] Relazione Finale del 3 luglio 2007 della Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società (cd. Commissione Biasco), capitolo 4, pubblicata *online* su www.finanze.it.
- [4] Pasquale Saggese in il "fisco" n. 23 Aprile 2012 (p.p. 2 – 2691)
- [5] F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario*, parte generale, Utet, 2008, pagg. 15 e seguenti.
- [6] Maurizio Zanni "Le norme antielusione in materia di Ace" in il "fisco" n 23 del 4 giugno 2012 (p.p. 1- 1350)
- [7] B. Izzo – L. Miele "considerazioni ai fini Ace per le operazioni straordinarie rilevano i principi generali" n 6/2012 p.p. (393 e seguenti)
- [8] Antonio Mastroberti "Ace con stretta per le persone fisiche e apertura ai gruppi" in "il fisco" n 17 del 23 Aprile 2012
- [9] Decreto del 14 marzo 2012 Ministero economia e finanze
- [10] Massimo Mojana e Andrea Circi "Meccanismi applicativi dell'Ace in ottica comparatistica: il confronto con la "Notional interest deduction" vigente in Belgio" (in "il fisco" n. 5 del 30 gennaio 2012)